

Immissioni rumorose e risarcimento del danno alla salute: nel valutare il nesso causale tra rumore e patologia, va considerata anche la personalità del soggetto disturbato dal rumore (Cass. civ., sez. II, n. 661 del 12.01.2017)

Con la sentenza n. 661 del 12 gennaio 2017, in tema di danno da rumore, la seconda Sezione della Corte di Cassazione ha escluso il risarcimento del danno alla salute, richiesto ad un condominio dai condomini-ricorrenti (madre e figlio) a causa di immissioni rumorose provenienti dall'appartamento del vicino (il portiere del condominio).

Nel processo era stata accertata dal CTU la effettiva presenza di immissioni acustiche "oltre la soglia di tollerabilità" di cui all'art. 844 c.c., provenienti dall'alloggio del custode, tanto che il condominio convenuto era stato condannato alla insonorizzazione dell'appartamento.

La sentenza della Suprema Corte si segnala perché, nonostante questo, ha confermato la pronuncia della Corte d'Appello nella parte in cui, pur in presenza di CTU medico-legale che ravvisava un nesso tra le immissioni rumorose e il malessere ansioso-depressivo riscontrato nei richiedenti, aveva escluso l'esistenza di un diritto al risarcimento.

La Cassazione condivide l'operato della la Corte d'Appello secondo cui "il c.t.u., senza alcuna congruenza logica (ispirandosi al fallace brocardo post hoc ergo propter hoc), ha istituito una relazione causale fra le lamentate immissioni rumorose (...) ed il malessere ansioso depressivo (...), in contraddizione con le risultanze dell'indagine psico-diagnostica condotta dallo stesso c.t.u. Tale indagine ha infatti riscontrato (...) "caratteristiche della personalità ossessivo-compulsiva", per una certa difficoltà nella gestione dei conflitti, degli affetti e delle emozioni".

E ancora: "in questo contesto, la Corte d'appello ha escluso l'esistenza di un nesso causale tra le lamentate immissioni rumorose ed il malessere ansioso depressivo, rilevando che quel malessere **non è l'effetto dei fattori ambientali**, quanto piuttosto da ricollegare al fatto che gli attori sono – come confermato dalla documentazione sanitaria – individui dalla personalità disturbata, con difficoltà nelle relazioni interpersonali che sono la causa di una reazione abnorme a modeste sollecitazioni disturbanti, quali lo scorrere dell'acqua nei sanitari o le emissioni acustiche provenienti dal televisore dalle persone presenti nell'appartamento adiacente".

La sentenza da un lato riconferma, in linea generale, che il Giudicante può ben discostarsi dalle conclusioni del CTU "indicando gli elementi e gli argomenti logico-giuridici utilizzati per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u."

Dall'altro lato, e quanto alla materia specifica, la sentenza è interessante nella misura in cui sottolinea la necessità di valorizzare, in sede di doverosa ricerca del nesso causale tra rumore e patologia, le specifiche caratteristiche



Studio Legale Casella e Scudier
Associazione Professionale

personali del soggetto che subisce il rumore, al fine di verificare se e quanto la patologia sia davvero "*effetto dei fattori ambientali*" - cioè del rumore - e quanto invece sia dovuta alle condizioni personali.

Padova, 10 febbraio 2017